

INDIVIDUAZIONE DI PROCEDURE CONDIVISE PER LA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE REGISTRO IMPRESE

Concordato preventivo

Approvazione della proposta (art. 152 LF)

Secondo il combinato disposto del IV comma dell'art. 161 LF e dell'art. 152 LF, la pubblicazione nel RI riguarda solo la decisione/deliberazione di approvazione della proposta/presentazione della domanda di concordato preventivo di spa, sapa, srl e società cooperative.

Infatti, a mente dell'art. 152, richiamato dall'art. 161 LF, solo per le società di capitali e cooperative (lett. b) sono previsti l'atto pubblico notarile e la procedura ex art. 2436 c.c.; non potrebbe argomentarsi diversamente, visto che quest'ultimo è dettato esclusivamente per le società di capitali e cooperative.

Al riguardo, non sembra negativamente decisivo l'argomento contrario fondato sul richiamo, apparentemente limitato "all'approvazione ed alla sottoscrizione della domanda", considerato che, da un lato, il richiamo è effettuato all'art. 152 LF nella sua interezza (e non solo alle lett. a) e b)) e che, dall'altro lato, la procedura ex art. 2436, quanto ad "omologa" notarile e iscrizione costitutiva, costituisce parte integrante del procedimento di approvazione di una delibera/decisione.

Per l'iscrizione della decisione/deliberazione di approvazione della proposta o della presentazione della domanda da parte di srl, di spa, di sapa e di cooperative:

- mod. S2, codice atto A15 (procedure concorsuali), riquadro 20, tipo atto 014 (proposta di concordato) N.B. Con il tipo atto "014" in visura l'informazione viene proposta in rosso; per far sì che appaia in nero -meno evidente- occorre sostituire il tipo atto 014 con il tipo atto "001".
- dopo il corretto smistamento automatico della pratica l'ufficio valuterà l'inserimento del codice A99 (in luogo dell'"A15")¹;
- delibera/decisione (degli amministratori o del liquidatore) in forma notarile (atto pubblico), copia conforme pdf/A-1; pur se rientrante nella funzione notarile pare opportuno verificare che la delibera/decisione sia adottata dall'organo a ciò deputato (con esclusione, quindi, dei soci)
- diritti: euro 90 e bolli euro 65
- obbligato: notaio;
- termine 30 gg dall'atto.

¹ al fine di giungere ad una trascrizione correttamente qualificata, considerato che una procedura concorsuale non si può ancora considerare aperta, visto che la decisione di approvazione è logicamente anteriore al deposito in tribunale della domanda. L'adozione del codice A15 è indispensabile per un immediato riconoscimento di questo tipo di pratiche "urgenti" da parte di Camere dotate del programma Infocamere "Smistatore/Assegnatore". Il codice generico, A99, non permette infatti di destinare atti prioritari al gruppo dedicato

Logicamente, la richiesta di iscrizione ex art. 152 LF dovrebbe precedere la trasmissione da parte della cancelleria; questo, considerati i termini, non sempre avviene. Pertanto l'ufficio non terrà conto dell'ordine di arrivo delle predette pratiche.

A tale ultimo riguardo, potrebbe apparire superflua l'iscrizione ai sensi dell'art. 152 LF, alla luce della introdotta "pubblicazione" della domanda a cura del cancelliere (art. 161 V comma).

In realtà, pur trattandosi di un probabile mancato coordinamento normativo tra le due disposizioni, l'art. 152 è formalmente in vigore e prescrive espressamente un adempimento, in esecuzione del quale deve farsi luogo all'iscrizione.

Così la visura:

Scioglimento, procedure concorsuali, cancellazione » Scioglimento e procedure concorsuali

Proposta di concordato

CON ATTO RICEVUTO IN DATA .././.... DAL NOTAIO, REP./....., VIENE DELIBERATA/DECISA L'APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 152 L.F., LETT. B) DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 160 E 161, 6 COMMA, DELLA LEGGE FALLIMENTARE (EVENTUALE: "CON ESPRESSA RISERVA DI DEPOSITARE, A CORREDO DEL RICORSO, LA PROPOSTA, IL PIANO E LA DOCUMENTAZIONE DI CUI AI COMMI 2 E 3 DELL'ART. 161 DELLA LEGGE FALLIMENTARE"...),

Domanda di concordato preventivo (art. 161 LF)

L'art. 161 LF V comma riferisce di "pubblicazione...a cura del cancelliere". Superando il linguaggio "non troppo" tecnico, la cancelleria fallimentare comunica il deposito della domanda (trasmettendo a mezzo fax, Falco, PEC ecc.) copia del ricorso.

Con priorità assoluta, si genera un protocollo d'ufficio con modulo CF, riq. B - concordato preventivo, codice atto A15 e si evade la pratica compilando il riquadro descrittivo 20 di Copernico

Per evitare, comunque, problemi prima dell'ammissione formale, in sede di caricamento del protocollo d'ufficio delle informazioni provenienti dal tribunale, occorre qualificare tali informazioni senza impiegare il "Riquadro B" della maschera del concordato.

Scioglimento, procedure concorsuali, cancellazione » Scioglimento e procedure concorsuali

Proposta di concordato

CON ATTO RICEVUTO IN DATA .././.... DAL NOTAIO, REP./....., VIENE DELIBERATA/DECISA L'APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 152 L.F., LETT. B) DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 160 E 161, 6 COMMA, DELLA LEGGE FALLIMENTARE (EVENTUALE: "CON ESPRESSA RISERVA DI DEPOSITARE, A CORREDO DEL RICORSO, LA PROPOSTA, IL PIANO E LA DOCUMENTAZIONE DI CUI AI COMMI 2 E 3 DELL'ART. 161 DELLA LEGGE FALLIMENTARE"...), *****
DOMANDA PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO PRESENTATA AI SENSI DEL COMMA 6, ART. 161 L.F., COME MODIFICATO

DALL'ART. 33 D.L. 22/06/2012 N. 83 CONVERTITO IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2012 N. 134 (EVENTUALMENTE: CON RISERVA DI PRESENTAZIONE DI PROPOSTA, PIANO E DOCUMENTAZIONE NEL TERMINE FISSATO DAL TRIBUNALE). DEPOSITATA PRESSO IL TRIBUNALE DI IL --/--/---- E TRASMESSA DALLA CANCELLERIA IN DATA AL REGISTRO DELLE IMPRESE

Si ritiene necessario dare evidenza della presentazione della sola domanda “con riserva” circa la presentazione della proposta e del piano; non si procede, invece, ad alcuna precisazione nel caso di presentazione della domanda da subito completa della proposta.

La copia della domanda trasmessa all'ufficio RI dal cancelliere e tutta la documentazione a corredo sono archiviate otticamente come documento soggetto ad iscrizione, quindi in archivio nazionale e non come documento ad uso interno.

L'assoluta priorità discende dal coordinamento dell'art. 161 V comma con l'art. 168, per il quale il discrimine, fra creditori concorsuali e non, il giorno della “pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese” (e non più, come in precedenza, la data di sua «presentazione»), da intendersi certamente come data di iscrizione: infatti, solo in tal modo, i terzi che contrattano con il debitore, sono in grado di venire a conoscenza del deposito della domanda, e degli effetti protettivi sugli atti posti in essere dal debitore.

Per i casi di domanda di ammissione al concordato “con riserva” o “in bianco”, fatta eccezione per uno o due singoli casi, non si è ancora verificata la richiesta di iscrizione (o comunicazione d'ufficio da parte della cancelleria) della proposta vera e propria successivamente depositata (ammesso che ciò sia nei fatti avvenuto).

A tale ultimo riguardo, considerate le modalità con cui la legge 7 agosto 2012, n. 134 che ha convertito con modificazioni il d.l. 22 giugno 2012, n. 83 ha novellato l'art. 161 LF, pare coerente la trasmissione, da parte del cancelliere, anche del deposito della proposta².

Pertanto, è ammessa l'iscrizione della proposta depositata successivamente alla domanda se (e solo se) trasmessa dal cancelliere, seguendo la procedura di cui sopra, prevista per l'iscrizione della domanda.

Non è ammessa l'iscrizione della proposta eventualmente richiesta da parte del commissario nominato dal tribunale, dagli amministratori o da liquidatori.

Nel caso di ammissione “con riserva” si ritiene iscrivibile anche la domanda di scioglimento della riserva: in tale caso il solo soggetto legittimato risulta essere il cancelliere; l'eventuale rifiuto della pratica di scioglimento della riserva trasmessa direttamente dall'impresa verrebbe fatto risalire non ad un difetto di tipicità dell'oggetto della denuncia ma ad un difetto di legittimazione del sottoscrittore della distinta.

Sempre per i casi di domanda di ammissione “con riserva”, non esistono precedenti in cui il debitore, optando secondo quanto previsto dal VI comma

² La proposta presentata successivamente può a ragione essere considerata una integrazione della originaria domanda; dato che oggetto della trasmissione da parte del cancelliere è la domanda (complessivamente considerata), ne discende la trasmissibilità della proposta, quale parte integrante della domanda anche se depositata e trasmessa successivamente.

dell'art. 161 LF, depositi una proposta di accordo di ristrutturazione (art. 182bis) in luogo della proposta di ammissione a concordato preventivo.

Segue la consueta procedura di iscrizione della varie fasi del concordato preventivo.

Chiusura del concordato preventivo; in particolare per improcedibilità/inammissibilità (art. 162 LF)

In fase di iscrizione della chiusura della procedura di concordato preventivo, al fine di eliminare ogni riferimento alla stessa dalla parte ordinaria degli output camerali, è necessario eliminare il riquadro 20 descrittivo (per la parte/sezione relativa al concordato preventivo).

Nel form di Copernico specifico per il concordato preventivo, è necessario optare per una delle cause di chiusura/revoca/esecuzione proposte, indicando gli estremi del provvedimento e la data di chiusura.

Con riferimento ai casi di chiusura ex art. 162 LF (ad es. mancata approvazione da parte di creditori) la dichiarazione di fallimento non consegue di diritto alla chiusura del concordato preventivo³ e, pertanto, la causale attualmente proposta e numerata da Copernico con il numero 3 non risulta corretta o comunque utilizzabile.

In questo ed in tutti i casi di non coerenza della maschera di inserimento rispetto alla chiusura della procedura concorsuale la soluzione ritenuta più corretta consiste nel “cestinare” il blocco/riquadro di Copernico.

Tuttavia, è stata appurata l'impossibilità di utilizzare il pulsante “cestina” presente nell'indice di Copernico.

E' possibile valorizzare la data di chiusura evitando l'opzione tra le causali proposte ma, in tal caso, Copernico richiede obbligatoriamente la valorizzazione della data di esecuzione o di omologa. La procedura e la conseguente visualizzazione delle informazioni risulterebbero non corrette e del tutto fuorvianti.

Sono in corso contatti con IC per aggiornare il form di inserimento o comunque individuare una soluzione.

Giudizio di omologazione – eventuale previa fissazione della data udienza di comparizione delle parti e del commissario giudiziale (art. 180 LF)

Laddove il concordato sia approvato dai creditori con la maggioranza di cui al primo comma dell'art. 177, si apre la fase di omologazione (prevista dall'articolo 180 L.F.) la quale deve terminare entro sei mesi dalla presentazione della domanda di concordato. Infatti in assenza di opposizioni, il tribunale, una volta accertato l'esito della votazione e la regolarità della procedura, omologa la proposta di concordato con decreto non soggetto a gravame.

³ Il giudice provvede al riguardo solo su istanza.

In base all'art. 180, stante i richiami all'art. 17 della L.F., il tribunale potrebbe trasmettere al registro delle imprese anche copia del decreto o del provvedimento di convocazione per la pubblicizzazione della data fissata per la previa udienza di comparizione delle parti e del commissario giudiziale (I comma)

In relazione al decreto di omologa il Registro Imprese, con la richiesta priorità, genera un protocollo d'ufficio con modulo CF, riq. B - concordato preventivo, codice atto A15; in Copernico si evidenzia la stringa "In concordato preventivo dal ..", apri, flag su "Concordato preventivo", ok, flag quadratino 2 "Emesso decreto di omologa", si compila "Data omologa".

Eventuali implementazioni delle informazioni, ad esempio quelle sulla data di fissata per la previa udienza con le parti ed il commissario, possono essere inserite nella parte descrittiva del riquadro 20 (tipo atto 014). Anche in questo caso è necessario generare un protocollo d'ufficio.

Piano attestato (art. 67 lett. d) LF)

Si tratta di una fattispecie probabilmente di rara attuazione, tuttavia l'art. 67 lett. d), così come novellato dall'art. 33 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, consente al debitore di predisporre "un "piano" che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria "attestato" da un professionista indipendente designato dal debitore....."

L'istituto può rilevare per l'ufficio RI, infatti "...il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore".

E' preferibile classificare l'adempimento in parole quale "deposito", superando la terminologia (pubblicazione) utilizzata dal legislatore fallimentare.

In questi termini, si ritiene che il controllo, a carico dell'ufficio RI, dell'esistenza dei requisiti richiesti dall'art. 67 LF (con particolare riferimento a quelli di indipendenza del professionista) sia limitata alla verifica dell'apposizione della firma digitale del professionista sul documento.

Nel caso di specie, si richiede:

- modulo S2, il riquadro 20 (in attesa di un aggiornamento della modulistica);
- una circostanziata descrizione della vicenda nel modulo note;
- quanto alla forma, la norma non ne prescrive una specifica ai fini della pubblicazione, nemmeno per richiamo. Pertanto, si considerano necessarie e sufficienti la presentazione da parte del legale rappresentante, anche secondo le consuete forme di legittimazione, nonché del professionista indipendente ed attestante sul file in formato pdf/A-1.
- diritti e bolli come di consueto

Accordo di ristrutturazione (art. 182bis)

A mente del comma II dell'art. 182bis LF, "l'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione".

In assenza di una forma qualificata espressamente richiesta per il deposito, si ritiene corretto ammettere, in alternativa all'autentica notarile ovvero alla forma della scrittura privata autenticata, anche la presentazione dell'accordo in copia dichiarata conforme ex art. 19 DPR 445/2000 all'originale depositato presso il tribunale.

Medesimo discorso per la forma "dell'istanza di sospensione" (VI comma 182bis) che "...è pubblicata nel registro delle imprese e produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione".

La pubblicazione dell'accordo di ristrutturazione e/o dell'istanza di sospensione (consistente in una sorta di domanda di ammissione al concordato preventivo "con riserva" o "in bianco") deve essere richiesta dal debitore (se società dai suoi rappresentanti) con pratica/che costituite

- da mod. S2, riquadro 20 – accordi di ristrutturazione dei debiti;
- codice atto per tutte le fasi A15 - con indicazione di "accordo di ristrutturazione/istanza di sospensione....; nella descrittiva nel protocollo; dopo il corretto smistamento automatico della pratica l'ufficio valuterà l'inserimento del codice A99 (in luogo dell'"A15)⁴;
- accordo in formato pdf/A-1, dichiarato conforme ex art. 19 DPR 445/2000 all'originale depositato presso il tribunale oppure in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata;
- legittimati: amministratori o notaio

Presso la Camera di Commercio di Rimini si è riscontrato che l'istanza di sospensione (la domanda nelle more delle trattative per la conclusione dell'accordo) è stata trasmessa (anche⁵) dalla cancelleria del tribunale (nel caso specifico Forlì)⁶.

Lo stesso tribunale ha altresì e successivamente trasmesso il decreto di cui al VII comma, con cui "il tribunale ha disposto, a far data dalla pubblicazione dell'istanza di sospensione nel registro delle imprese, il divieto di iniziare o proseguire le azioni esecutive e cautelari e di acquisire titoli di prelazione se non concordati nei confronti della società ricorrente".

Pur non essendo prevista tale iscrizione, si ritiene ammissibile iscrivere il decreto eventualmente trasmesso dal cancelliere.

Le annotazioni relative alle varie fasi dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, anche nella parte ordinaria della visura, sono visualizzate in un campo descrittivo.

⁴ Si veda sopra nota 1

⁵ Nel caso specifico ha richiesto l'iscrizione anche l'interessato. Al riguardo, la legge non individua l'obbligato/onerato della pubblicazione dell'istanza di sospensione.

⁶

Così la visura:

Scioglimento, procedure concorsuali, cancellazione » Scioglimento e procedure concorsuali

**Accordi di
ristrutturazione dei
debiti**

- ISTANZA ACCORDO RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI SOCIETARI EX ART 182 BIS, CO VI, LEGGE FALLIMENTARE, DEPOSITATO PRESSO IL TRIBUNALE DI IN DATA .././.....

- CON DECRETO IN DATA .././....., CRON, IL TRIBUNALE DI HA DISPOSTO, A FAR DATA DALLA PUBBLICAZIONE DELL'ISTANZA DI SOSPENSIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, IL DIVIETO DI INIZIARE O PROSEGUIRE LE AZIONI ESECUTIVE E CAUTELARI E DI ACQUISIRE TITOLI DI PRELAZIONE SE NON CONCORDATI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' RICORRENTE

- ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL .././.... PER ATTO A ROGITO NOTAIO.....REP. .././., EX ART. 182-BIS DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267 COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO - IN DATA 07/06/2012 IL TRIBUNALE DI HA PRONUNCIATO AI SENSI DELL'ART. 182 BIS, IV CO, L.F., DECRETO DI OMOLOGA DI ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI, DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL .././....., PROCEDURA N. ../..... A.R.D., CRON ../.....

Bologna, 20 febbraio 2013